

Circolare informativa n. 1/2013

PREMESSE

Dal 30 giugno 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 addetti **non potranno più autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi**, così come previsto dall'art. 29 d.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sulla Sicurezza), pertanto le autocertificazioni esistenti a tale data, andranno a scadere.

Tutte le imprese con lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro (es. dipendenti, part-time, soci lavoratori, lavoratori "a chiamata", lavoratori interinali, associati in partecipazione, lavoratori retribuiti tramite voucher, stagisti, ecc.), **dovranno quindi avere obbligatoriamente in azienda**, il documento di valutazione dei rischi così come previsto dall'art. 28 d.lgs. 81/2008.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Contenuti

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è **elaborato dal datore di lavoro**, valuta tutti i **rischi della propria attività** e prevede un **piano di miglioramento** per la **riduzione** e ove possibile, la **eliminazione dei rischi presenti**.

Il DVR può essere **redatto anche su supporto informatico**, deve essere munito di data certa o attestata dalla **sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro** nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e del medico competente e deve contenere:

1. una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute** durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i **criteri adottati per la valutazione stessa**;
2. l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei **dispositivi di protezione individuali** adottati;
3. il **programma delle misure ritenute opportune** per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
4. l'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei **ruoli** dell'organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5. l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

6. l'individuazione delle **mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono **una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.**

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro, **effettua la valutazione ed elabora il DVR**, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**) e il medico competente.

La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente rielaborata**, in occasione di **modifiche del processo produttivo** o della **organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in **relazione al grado di evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione o **a seguito di infortuni significativi** o quando i **risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.**

A seguito di tale rielaborazione, **le misure di prevenzione devono essere aggiornate.**

Infine il DVR, **deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.**

Al termine della valutazione dei rischi il datore di lavoro sarà in grado di valutare se è necessario per la propria azienda la nomina del medico competente e l'approfondimento di altri rischi specifici.

Sanzioni

Il Testo Unico sulla sicurezza, in caso di mancata elaborazione del DVR, prevede sanzioni in capo al datore di lavoro da 2.500 a 6.400 euro, o l'arresto da tre a sei mesi.

Lo studio, è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Dall'Osto & Partners